



**UNIONE DI COMUNI LOMBARDA "ADDA MARTESANA"**

Comune di Pozzuolo Martesana

Comune di Bellinzago Lombardo

Comune di Liscate

Comune di Truccazzano

**Città Metropolitana di Milano**

**REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE  
DI INTERVENTI COMPORTANTI  
MANOMISSIONE DEL SUOLO PUBBLICO**

Approvato con deliberazione di Consiglio dell'Unione di Comuni Lombarda "ADDA  
MARTESANA"

n. .... del ...../...../.....

DICEMBRE 2022

**SETTORE 8 LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO – MANUTENZIONE E SICUREZZA**

## **INDICE**

### **Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1 - Campo di applicazione finalità e definizioni
- Art. 2 - Disciplina di riferimento
- Art. 3 - Coordinamento e pianificazione degli interventi a carico dei gestori di reti di pubblico servizio
- Art. 4 - Settore deputato al rilascio delle autorizzazioni
- Art. 5 - Soggetti obbligati a richiedere l'autorizzazione
- Art. 6 - Istanza per l'autorizzazione
- Art. 7 - Rilascio dell'autorizzazione
- Art. 8 - Termini e modalità del procedimento di autorizzazione, inizio e fine dei lavori autorizzati
- Art. 9 - Autorizzazioni d'urgenza

### **Capo II - DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI INTERVENTI A CARICO DI ENTI E SOCIETÀ DI GESTIONE O EROGAZIONE DI SERVIZI**

- Art. 10 - Programmazione degli interventi
- Art. 11 - Polizza fidejussoria
- Art. 12 - Ripristino definitivo

### **Capo III - DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI INTERVENTI A CARICO DEI PRIVATI**

- Art. 13 - Deposito Cauzionale, modalità svincolo, recupero delle spese in danno

### **Capo IV - CONVENZIONI, DELEGHE ED ACCORDI**

- Art. 14 - Convenzioni ed accordi
- Art. 15 - Deroghe alle prescrizioni tecniche

### **Capo V - DISPOSIZIONI FINALI**

- Art. 16 - Vigilanza e verifica finale
- Art. 17 - Sanzioni
- Art. 18 - Oneri a carico del richiedente
- Art. 19 - Penali per il ritardo
- Art. 20 - Obblighi di manutenzione successiva all'ultimazione dei lavori
- Art. 21 - Norme finali
- Art. 22 - Trattamento dati
- Art. 23 - Entrata in vigore
- Art. 24 - Allegati

## **Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 - Campo di applicazione, finalità e definizioni**

1. Il presente REGOLAMENTO, in base alle linee guida di cui alla direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento delle aree urbane del 03/03/1999 ad oggetto la “Razionale sistemazione nel sottosuolo degli impianti tecnologici” (GU Serie Generale n. 58 del 11/03/1999), disciplina criteri e modalità per l’impiego del suolo e del sottosuolo, delle sedi stradali di proprietà dei Comuni costituenti l’Unione di Comuni Lombarda “ADDA MARTESANA” (Pozzuolo Martesana, Bellinzago Lombardo, Liscate, Truccazzano) e di aree di uso pubblico con l’obiettivo primario di razionalizzare la posa e gestione dei servizi tecnologici a rete in modo da ottimizzare, per quanto possibile, la qualità dei servizi favorendo la necessaria tempestività degli interventi e consentendo, nel contempo, la regolare agibilità del traffico urbano, veicolare e pedonale, al fine di evitare il disagio alla popolazione nell’area interessata ai lavori.
2. Costituiscono oggetto di questo Regolamento le autorizzazioni per la manomissione di suolo pubblico richieste da soggetti pubblici e privati, o da Enti e società affidatari e/o gestori di servizi pubblici, riguardanti:
  - a) l’esecuzione d’interventi di costruzione, manutenzione e riparazione di reti di pubblico servizio, sia aeree che sotterranee che comportino qualsivoglia intervento su suolo pubblico,
  - b) l’esecuzione di lavori di manomissione, scavo e conseguente ripristino per attività ed opere che non coinvolgano reti di pubblico servizio di cui alla precedente lettera a), che a titolo esemplificativo e non esaustivo riguardano l’apertura e ripristino di passi carrabili, modifica delle aree a verde e dei marciapiedi, modifica posizionamento di cordoli, posizionamento cartellonistica, esecuzione lavori su aree pubbliche date in concessione permanente, ecc. su aree di proprietà comunale ovvero su strade o aree con servitù di pubblico transito.
3. Sulle aree di proprietà comunale ovvero su strade o aree con servitù di pubblico transito non sarà consentito installare impianti e infrastrutture tecnologiche per servizi pubblici di qualunque tipo riconducibili ad utenze private.
4. L’autorizzazione alla manomissione di suolo pubblico non ha validità di autorizzazione per l’occupazione temporanea delle aree necessarie per eseguire i lavori di manomissione di suolo pubblico.

### **Art. 2 - Disciplina di riferimento**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rinvia alle prescrizioni ed alle norme vigenti in materia, ed in particolare alla direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento delle aree urbane del 03/03/1999 ad oggetto la “Razionale sistemazione nel sottosuolo degli impianti tecnologici” (GU Serie Generale n. 58 del 11/03/1999), al Nuovo Codice della Strada, approvato con D.lgs. 285 del 30/04/1992 e al relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del nuovo Codice della Strada D.P.R. n. 495 del 16/12/1992, alle norme sulla sicurezza dei cantieri di cui al D.lgs. 81/2008 ed alle norme per il segnalamento dei cantieri temporanei stradali di cui al D.M. 10/02/2002 e tutte le loro successive modifiche e integrazioni.
2. Dovranno essere inoltre osservate le norme vigenti in materia di elettrodotti, gasdotti, acquedotti, linee telefoniche, telecomunicazioni, fognature, ecc., nonché tutte le norme in materia di sicurezza sul luogo di lavoro e di sicurezza sui cantieri ed i vigenti regolamenti comunali.

### **Art. 3 - Coordinamento e pianificazione degli interventi a carico dei gestori di reti di pubblico servizio**

1. L’utilizzazione del sottosuolo avviene secondo i criteri della programmazione e pianificazione concertata con i soggetti interessati, in modo da consentire il coordinamento degli interventi, l’uso razionale del sottosuolo per i diversi servizi, il contenimento del disagio per la popolazione, l’ambiente e la mobilità urbana.

2. Il Responsabile del Settore competente rilascia l'autorizzazione per la manomissione di suolo pubblico per l'esecuzione di interventi concernenti strutture sotterranee destinate agli impianti tecnologici nel rispetto dei principi di seguito indicati:
  - a) concomitanza dei diversi interventi degli Enti ed aziende interessati;
  - b) utilizzazione prioritaria, laddove risultino disponibili o se ne preveda la realizzazione, delle infrastrutture comunali;
  - c) realizzazione, in occasione degli interventi, di strutture idonee a consentire la collocazione di impianti tecnologici in relazione alle possibili future esigenze.
3. Il Comune / Unione di Comuni, per mezzo del Settore competente, coordina l'azione dei vari gestori in modo sistematico ed organizzato in modo tale che, salvo quanto previsto all'Art. 9, una volta effettuati gli interventi di sistemazione completa o di manutenzione, sulla medesima strada, mediante l'utilizzo delle strutture di cui alla lettera c) del comma precedente, dimensionate per esigenze riferite, di norma, ad un periodo minimo di 5 anni, non vengano effettuati ulteriori interventi e conseguenti manomissioni della stessa, salvo casi di forza maggiore.
4. Gli interventi dei gestori volti a realizzare nuove infrastrutture che interessino il sottosuolo, ovvero l'uso di infrastrutture pubbliche esistenti, che comunque comportino alterazioni del suolo pubblico, sono realizzati secondo piani triennali completi dell'elenco degli interventi relativi al primo anno.
5. Nella predisposizione dei suddetti piani dovrà tenersi conto delle disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 della direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento delle aree urbane del 03/03/1999 ad oggetto la "Razionale sistemazione nel sottosuolo degli impianti tecnologici" (GU Serie Generale n. 58 del 11/03/1999) sia per le aree già urbanizzate che per quelle di nuovo insediamento, in ordine alle tipologie ed agli interventi ivi indicati.
6. Per realizzare le finalità del presente articolo e per predisporre i suddetti piani, saranno promossi incontri sistematici con gli enti e gli operatori interessati per la verifica di quanto previsto ai punti a), b), c) del precedente comma 2, anche attraverso apposite conferenze di servizio.
7. Per le finalità stabilite dal presente Regolamento, gli operatori possono, qualora richiesto dal Comune in sede di procedimento di autorizzazione per la manomissione di suolo pubblico per l'esecuzione di impianti nel sottosuolo, procedere all'esecuzione di cunicoli o gallerie. Per tale posa in opera, l'operatore interessato predisporrà, a propria cura, la relativa progettazione, con tipologia, caratteristiche e quantità concordate con il Comune e con i gestori di reti di pubblico servizio. Tali infrastrutture, di proprietà esclusiva della Società o ditta, possono essere concesse ad altri operatori, a titolo oneroso, ovvero utilizzati per le proprie esigenze.

#### **Art. 4 - Settore deputato al rilascio delle autorizzazioni**

1. Ai fini dell'applicazione e dell'attuazione del presente Regolamento il Settore deputato per il rilascio delle autorizzazioni alla manomissione di suolo pubblico su aree di proprietà comunale ovvero strade o aree con servitù di pubblico transito è il Settore 8 – Area Lavori Pubblici, Manutenzione, Patrimonio e Sicurezza definito "Settore n.8".
2. Tale Settore n. 8 costituirà l'interfaccia unificata dell'Unione dei Comuni Lombarda Adda Martesana / Comune nei riguardi sia degli operatori esterni che delle strutture interne al territorio comunale, provvedendo al coordinamento di tutti i lavori da autorizzare e di concerto, per quanto eventualmente di competenza con il Settore "Polizia Locale" e il "Settore 5 Entrate relativamente al Canone Unico".
3. Il Settore n.8 cura e detiene la raccolta del materiale necessario al censimento iniziale inerente al sistema informativo del sottosuolo e provvede al suo costante aggiornamento, attraverso gli as-built delle opere realizzate, al fine dell'aggiornamento della mappatura dei sottoservizi presenti nel territorio comunale, come stabilito dal "Regolamento Regionale 15/02/2010 - n. 6 Criteri guida per la redazione dei piani urbani generali dei servizi nel sottosuolo (PUGSS) e criteri per la mappatura e la georeferenziazione delle infrastrutture (ai sensi della L.R. 12/12/2003 n. 26 art. 37 comma 1 lett. a) e d), art. 38 e art. 55 comma 18)" – Art. 9 commi 2 e 3 e successive modifiche ed integrazioni.
4. Le autorizzazioni per il rilascio delle autorizzazioni alla manomissione di suolo pubblico su aree di

proprietà comunale per l'esecuzione di lavori stradali eseguiti dal Comune attraverso le proprie imprese appaltatrici, sono rilasciate a titolo gratuito.

#### **Art. 5 - Soggetti obbligati a richiedere l'autorizzazione**

1. Debbono richiedere l'autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico:
  - a) soggetti proprietari, società private, concessionari o gestori di reti di servizio pubblico di acquedotto, fognatura, elettrico, telefonico, gas per interventi di nuova posa, sostituzione, riparazione, manutenzione, ampliamento delle condotte e degli allacciamenti alle utenze private;
  - b) soggetti pubblici e privati per le tipologie di lavoro di cui all'art. 1, comma 2, lett. b) del presente Regolamento.

#### **Art. 6 - Istanza per l'autorizzazione**

1. Le attività di qualsiasi natura che comportino la manomissione del suolo pubblico sono soggette al preventivo rilascio di autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico da parte del Settore n. 8, secondo le modalità riportate in questo Regolamento.  
La richiesta di autorizzazione per la manomissione del suolo pubblico, da presentare attraverso apposito modulo, reperibile anche sul sito istituzionale dell'Unione dei Comuni o dei relativi Comuni, è diretta al Responsabile del Settore 8, munita di n. 1 marca da bollo ordinaria, se dovuta, e dovrà contenere tutti gli elementi necessari al fine dell'esatta individuazione delle opere da eseguire e dovrà essere redatta indicando:
  - i dati anagrafici del richiedente, unitamente ai contatti telefonici e di posta elettronica ordinaria e certificata;
  - la ragione sociale delle imprese che eseguiranno i lavori con generalità complete del rappresentante legale;
  - i motivi per i quali la manomissione è resa necessaria;
  - la durata dei lavori;
  - la località ove i lavori dovranno essere effettuati, individuata tramite: stralcio planimetrico in scala adeguata della zona con l'indicazione del tratto della via o della piazza interessata dai lavori, lunghezza del tratto stradale da manomettere con l'indicazione dei numeri civici e dei capisaldi inizio e fine scavo, indicazione di tipo di pavimentazione da manomettere, carreggiata o marciapiede e relative lunghezze;
  - il nominativo del referente unico di cantiere, unitamente ai contatti telefonici e di posta elettronica ordinaria e certificata;
  - l'indicazione delle ditte esecutrici dei lavori e delle competenze di ognuna qualora i ripristini venissero assegnati a più imprese;
  - eventuali nulla osta necessari da rilasciarsi a cura di soggetti terzi (Soprintendenza, Città Metropolitana, Regione, ecc.);
  - la documentazione progettuale allegata contenente:
    - a) planimetria in scala adeguata (1:1000 o superiore) da cui risulta l'esatta ubicazione dei lavori, le alberature e i cespugli eventualmente presenti, i corpi tecnologici fuori terra quali chiostrine, armadi, cassette, quadri di distribuzione, ecc.;
    - b) le reti tecnologiche presenti ove esistano;
    - c) sezioni trasversali e/o longitudinali in scala 1:100 della strada e delle sue pertinenze;
    - d) caratteristiche dimensionali dello scavo, (lunghezza, larghezza media e la relativa profondità), e degli spazi occupati per la determinazione del contributo (Canone Unico), se dovuto;
    - e) il tipo di pavimentazione esistente per i vari tratti interessati dallo scavo;
    - f) particolari costruttivi significativi;
    - g) idonea documentazione fotografica dell'area stradale interessata dai lavori;
2. Nel caso di domanda incompleta i termini del procedimento per il rilascio della relativa

- autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico sono sospesi fino ad avvenuta integrazione.
3. Ogni modifica dei dati riportati nella domanda deve essere preventivamente autorizzata, in particolar modo per le variazioni che attengono alla modifica dei tracciati di posa dei sottoservizi.
  4. Il Settore 8 valuterà in merito all'accoglimento o meno dell'istanza e circa la determinazione delle condizioni cui subordinare, in caso d'accoglimento, il rilascio dell'autorizzazione, sia in relazione allo stato del suolo e sia in relazione al pubblico interesse. I provvedimenti di autorizzazione in ogni caso saranno rilasciati senza pregiudizio dei diritti di terzi; pertanto ogni più ampia responsabilità per qualsiasi evento di danno a terzi che si dovesse verificare, prima della verifica finale di cui all'Art. 16 del presente regolamento in dipendenza della manomissione e/o occupazione di suolo pubblico e dell'esecuzione dei lavori, ricadrà esclusivamente sul titolare dell'autorizzazione, restando perciò il Comune totalmente esonerato ed altresì sollevato ed indenne da ogni pretesa e domanda risarcitoria eventualmente formulata dai terzi stessi.
  5. Il Settore 8 in ogni momento avrà la facoltà di modificare le modalità d'esecuzione ed anche di revocare o sospendere l'autorizzazione in dipendenza di fatti sopravvenuti o per esigenze di pubblico interesse, senza il riconoscimento d'alcun indennizzo.
  6. Nei casi urgenti, inerenti all'incolumità pubblica, il Responsabile del Settore 8 o persona delegata potrà ordinare la sospensione della validità dell'autorizzazione, senza il riconoscimento d'alcun indennizzo.
  7. Tutte le indagini necessarie a conoscere l'ubicazione delle canalizzazioni e dei manufatti sotterranei già esistenti e di quanto altro esistente sui luoghi sono a completo carico e sotto la piena responsabilità del richiedente.

#### **Art. 7 - Rilascio dell'autorizzazione**

1. Il rilascio e l'efficacia dell'autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico per i soggetti privati avverrà dietro presentazione della seguente documentazione:

##### **1.1. PER I SOGGETTI PRIVATI:**

- a) n. 1 marca da bollo ordinaria, se dovuta;
- b) il nominativo del referente unico di cantiere, unitamente ai contatti telefonici e di posta elettronica ordinaria e certificata;
- c) il professionista o tecnico abilitato designato dal richiedente in qualità di direttore dei lavori, che dovrà controfirmare la domanda dichiarando l'accettazione dell'incarico;
- d) dichiarazione in merito alla presunta data di inizio dei lavori;
- e) il piano di segnaletica dei cantieri temporanei stradali conforme alle disposizioni del Nuovo Codice della Strada D.lgs. 285 del 30/04/1992 e al relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 e alle norme per il segnalamento dei cantieri temporanei stradali di cui al D.M. 10/02/2002;
- f) ricevuta di pagamento per diritti di segreteria di cui alla TABELLA A (autorizzazioni/atti generici) approvata con deliberazione di Giunta dell'Unione di Comuni Lombarda "ADDA MARTESANA n. 14 del 22/02/2018;
- g) ricevuta di versamento deposito cauzionale a garanzia del perfetto ripristino di quanto manomesso nei modi e nei tempi indicati all'Art. 13, se dovuto;
- h) pagamento del Canone Unico, se dovuto;

##### **1.2. PER ENTI O SOCIETÀ PRIVATE O AFFIDATARI E/O GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI:**

- a) n. 1 marca da bollo ordinaria, se dovuta;
- b) le polizze fideiussorie/assicurative di cui all'Art. 11 del presente Regolamento;
- c) il nominativo del referente unico di cantiere, unitamente ai contatti telefonici e di posta elettronica ordinaria e certificata;
- d) il professionista o tecnico abilitato designato dal richiedente in qualità di direttore dei lavori, che dovrà controfirmare la domanda dichiarando l'accettazione dell'incarico;
- e) il piano di segnaletica dei cantieri temporanei stradali conforme alle disposizioni del Nuovo Codice della Strada D.lgs. 285 del 30/04/1992 e al relativo Regolamento di Esecuzione e di

Attuazione D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 e alle norme per il segnalamento dei cantieri temporanei stradali di cui al D.M. 10/02/2002;

f) pagamento del Canone Unico, se dovuto;

2. Gli importi del Canone Unico, se dovuto, saranno determinati dal Settore 5 Entrate e comunicati al richiedente. La validità dell'autorizzazione è subordinata al pagamento del Canone Unico alla società concessionaria del servizio.
3. Copia dell'autorizzazione e degli eventuali allegati dovrà essere tenuta in cantiere a disposizione dei soggetti preposti alla vigilanza, ovvero agli agenti della Polizia Locale e/o incaricati del Settore 8.

#### **Art. 8 - Termini e modalità del procedimento di autorizzazione, inizio e fine dei lavori autorizzati**

1. La richiesta di autorizzazione alla manomissione di suolo pubblico deve essere presentata dai soggetti interessati, singolarmente per ogni lavoro da eseguire. È ammessa la presentazione di un'unica istanza, relativa a più manomissioni, solo nel caso in cui l'intervento derivi da un progetto unico da eseguirsi in sequenza in aree limitrofe. Enti e società di gestione / erogazione di servizi pubblici dovranno presentare i piani di programmazione annuale degli interventi secondo le disposizioni di cui all'Art. 3 di questo Regolamento.
2. Ai sensi dell'art. 67 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 delle disposizioni del Nuovo Codice della Strada D.lgs. 285 del 30/04/1992 il Comune si pronuncerà sulla richiesta di autorizzazione entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della domanda; entro lo stesso termine il Comune si pronuncerà con motivato parere in caso di diniego all'istanza.
3. La mancata o inesatta indicazione dell'ubicazione dell'intervento o dello sviluppo del tracciato e la mancata o incompleta presentazione della documentazione di cui agli Artt. 6 e 7 è motivo di sospensione della pratica e dei termini.
4. Della sospensione del procedimento verrà data comunicazione al richiedente, il quale dovrà integrare la documentazione al fine del proseguimento della procedura. In mancanza dell'integrazione richiesta entro il termine indicato, la domanda di autorizzazione si intenderà respinta; di ciò verrà data comunicazione all'interessato.
5. Per ogni variazione che modifica, anche in corso d'opera, la natura dei lavori autorizzati o la loro ubicazione o anche la loro consistenza, è obbligatorio sospendere i lavori e presentare documentazione di variante per l'ottenimento di una nuova autorizzazione in variante. Qualora si proceda ad apportare le variazioni di cui sopra in assenza dell'autorizzazione in variante, si incorrerà nelle sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada D.lgs. 285 del 30/04/1992 e al relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 per le ipotesi di manomissioni non autorizzate.

Prima dell'inizio dei lavori dovrà essere inoltrata formale comunicazione al Settore n. 8 e al Comando di Polizia Locale di inizio lavori. I lavori dovranno ultimati entro 12 mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione; nel caso in cui i lavori non vengano ultimati entro i 12 mesi previsti dovrà essere richiesta una proroga per la parte non ultimata.

L'inizio dei lavori in sede stradale non potrà aver luogo prima di aver contattato il Settore 8 Lavori Pubblici e Patrimonio Manutenzione e Sicurezza e la Polizia Locale, i quali verificheranno ciascuno per quanto di competenza il rispetto di tutte le prescrizioni, con particolare riguardo al Nuovo Codice della Strada, approvato con D.lgs. 285 del 30/04/1992 e al relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del nuovo Codice della Strada D.P.R. n. 495 del 16/12/1992, alle norme sulla sicurezza dei cantieri di cui al D.lgs. 81/2008 ed alle norme per il segnalamento dei cantieri temporanei stradali di cui al D.M. 10/02/2002 e tutte le loro successive modifiche e integrazioni, e potranno secondo i casi, richiedere l'installazione di segnaletica supplementare, di

impianti semaforici od altre soluzioni ritenute necessarie per la sicurezza della viabilità veicolare e pedonale.

6. Con il rilascio dell'autorizzazione alla manomissione di suolo pubblico per gli scopi di cui all'Art. 1, i soggetti autorizzati sono responsabili per danni a persone o cose derivanti da azioni o omissioni compiute durante il corso dei lavori e nel periodo di assestamento del ripristino provvisorio, fino a collaudo intervenuto.

### **Art. 9 - Autorizzazioni d'urgenza**

1. Per motivi di reale urgenza determinata da cause di forza maggiore e per lavori che non potevano essere previsti o programmati in sede di redazione del piano annuale degli interventi di cui all'Art. 10 è previsto il rilascio di un'autorizzazione d'urgenza per la manomissione del suolo pubblico. Sono considerati d'urgenza i soli interventi volti ad eliminare accadimenti imprevisi ed imprevedibili che possono essere fonte di pericolo per la pubblica e la privata incolumità, ovvero che determinano improvvise interruzioni nell'erogazione del pubblico servizio.
2. L'autorizzazione provvisoria d'urgenza si intenderà rilasciata - sotto condizione risolutiva - a seguito dell'invio di comunicazione preferibilmente a mezzo posta elettronica certificata, anche mediante fax, contenente l'indicazione e la localizzazione delle opere da eseguirsi. La comunicazione in questo caso deve essere inviata al Settore 8 e al Comando di Polizia Locale.
3. Entro i successivi 3 giorni il richiedente, per l'ottenimento dell'autorizzazione postuma, dovrà consegnare tutta la documentazione normalmente necessaria per la procedura ordinaria unitamente ai relativi versamenti, pena l'avveramento della condizione risolutiva e la conseguente revoca automatica dell'autorizzazione provvisoria rilasciata.
4. Decorso inutilmente il termine come sopra indicato, i lavori eseguiti d'urgenza per i quali non si è proceduto alla regolarizzazione, verranno considerati come eseguiti in assenza di autorizzazione, ed i soggetti responsabili incorreranno nelle sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada D.lgs. 285 del 30/04/1992 e al relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 per le ipotesi di manomissioni non autorizzate.
5. I lavori d'urgenza dovranno inderogabilmente iniziare entro 24 ore dall'invio della comunicazione, pena la revoca immediata del provvedimento di autorizzazione d'urgenza.
6. La procedura d'urgenza deve intendersi applicabile solamente per interventi su servizi autorizzati e/o già esistenti nel sottosuolo.

## **Capo II - DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI INTERVENTI A CARICO DI ENTI E SOCIETÀ DI GESTIONE O EROGAZIONE DI SERVIZI**

### **Art. 10 - Programmazione degli interventi**

1. Gli enti e le società di gestione ed erogazione di pubblici servizi possono ottenere autorizzazione per la manomissione di suolo pubblico solo ed esclusivamente a seguito dell'elaborazione di piani di programmazione annuale degli interventi.
2. Sono fatti salvi i casi di cui all'art. 9 (autorizzazioni d'urgenza) e le domande relative ad allacciamenti ad utenze private per le quali i gestori sono tenuti a garantire il rispetto dei tempi di allacciamento stabiliti da norme e regolamenti di settore.
3. Fuori dai casi previsti al comma 2 del presente articolo, tali soggetti devono presentare al Comune, entro il 30 novembre di ogni anno, la seguente documentazione:
  - a) Piano triennale delle opere previste.
  - b) Programma annuale degli interventi recante l'indicazione delle opere da eseguire, dei relativi vincoli temporali e di ogni altro elemento di valutazione utile ai fini programmatori.
  - c) Planimetria in scala non inferiore a 1:1000 con l'indicazione delle tratte stradali interessate dal programma annuale, la lunghezza e la larghezza interessate dalle attività di manomissione, la tipologia prevalente di pavimentazione esistente.



- d) Indicazione del referente unico, dotato della legale rappresentanza del soggetto rappresentato, cui l'amministrazione comunale potrà rivolgersi per ogni e qualsiasi necessità relativa al rilascio delle autorizzazioni in discorso.
  - e) Polizze fideiussorie specificate al successivo art. 11 del presente Regolamento.
4. Non saranno rilasciate autorizzazioni per interventi non contemplati nel programma annuale di cui sopra.

#### **Art. 11 - Polizza fideiussoria**

1. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni, il richiedente dovrà presentare, per gli interventi previsti dal presente titolo, apposita polizza fideiussoria a garanzia della corretta esecuzione dei ripristini e dell'esatto adempimento delle prescrizioni tecniche contenute nel presente Regolamento. La garanzia, da presentare a corredo dell'istanza di autorizzazione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.
2. L'importo della fidejussione sarà stabilito dall'Amministrazione sulla base dei lavori eseguiti dal soggetto gestore nel corso dell'anno precedente e da quelli previsti per l'anno corrente, e sarà valutato in relazione alla superficie complessiva delle aree pubbliche interessate dalle attività di manomissione, alle relative tipologie, ed ai costi unitari riferiti al bollettino dei "Prezzi informativi delle OPERE EDILI in Milano edito dalla Camera di Commercio di Milano, ovvero del Prezzario Regionale delle Opere Pubbliche della Regione Lombardia vigenti in quel momento, maggiorati del 10% per spese tecniche e di coordinamento, oltre che dei diritti fissi di uscita per pronto intervento e dell'IVA nella misura vigente di Legge. Alla fine di ciascun anno, ma anche durante lo stesso, l'Amministrazione verificherà l'ammontare dei ripristini da garantire, riservandosi di far aggiornare l'importo della fideiussione qualora la stessa si rivelasse insufficiente.
3. L'Amministrazione procederà ad escutere la polizza nei seguenti casi:
  - a) Nel caso in cui dall'azione od omissione del soggetto autorizzato derivi grave pericolo per l'incolumità pubblica, l'amministrazione comunale procederà senza alcun preavviso all'eliminazione dello stato di pericolo, con successivo recupero in danno delle spese sostenute.
  - b) In caso di minore pericolo, previo invio di specifica nota al soggetto autorizzato, che entro 5 giorni dovrà obbligatoriamente eliminare il pericolo riscontrato. Trascorso tale periodo l'Amministrazione è autorizzata ad intervenire d'ufficio per l'eliminazione del pericolo, con il recupero in danno delle spese sostenute.
  - c) Nelle ipotesi di ripristini non conformi alle specifiche tecniche predisposte dall'Amministrazione, previo invio di specifica nota, il soggetto autorizzato dovrà provvedere al corretto ripristino nel termine di 20 giorni dalla comunicazione suddetta. Se il concessionario non provvede nel termine indicato l'Amministrazione è autorizzata ad intervenire d'ufficio con il recupero in danno delle spese sostenute.
4. Il soggetto autorizzato, ai fini del rilascio della autorizzazione richiesta, è altresì obbligato a presentare copia della propria polizza assicurativa che copra i danni che possa subire l'Amministrazione a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori e che copra altresì le ipotesi di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori. L'importo di tale polizza è fissato in almeno € 500.000,00.

#### **Art. 12 - Ripristino definitivo**

1. I ripristini definitivi non potranno essere eseguiti se non dopo un comprovato e definitivo assestamento del ripristino provvisorio e comunque dopo 60 e non oltre 90 giorni nel rispetto del DISCIPLINARE TECNICO del presente Regolamento.
2. In caso di ritardo nell'esecuzione dei lavori, rispetto ai tempi previsti nell'autorizzazione, il titolare della stessa dovrà provvedere in merito alla richiesta di proroga mediante comunicazione al settore competente. L'eventuale proroga del termine dei lavori potrà essere concessa una volta soltanto e, comunque, per una durata non superiore a giorni 60 (sessanta) salvo diverse pattuizioni da

concordarsi tra le parti.

### **Capo III - DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE AUTORIZZAZIONI RICHIESTE DA PRIVATI**

#### **Art. 13 – Deposito Cauzionale, modalità svincolo, recupero delle spese in danno**

1. Per l'efficacia dell'autorizzazione, il richiedente dovrà prestare entro 3 giorni dalla ricezione e/o notifica della stessa e comunque prima dell'inizio dei lavori, un deposito cauzionale calcolato sulla scorta di un computo metrico estimativo redatto dal Settore 8 Lavori Pubblici e Patrimonio Manutenzione e Sicurezza quale garanzia del perfetto ripristino di quanto manomesso, presso la Tesoreria Comunale del Comune di riferimento.
2. Detta somma verrà restituita a seguito di richiesta scritta inoltrata al Settore 8 Lavori Pubblici e Patrimonio Manutenzione e Sicurezza, in tutto o in parte, trascorsi 120 giorni dal termine dei lavori e/o secondo i casi dal collaudo finale del ripristino definitivo da parte del tecnico incaricato del Settore 8 Lavori Pubblici e Patrimonio Manutenzione e Sicurezza a seconda che il ripristino sia stato eseguito a perfetta regola d'arte o meno.
3. In caso di mancato rispetto delle condizioni e prescrizioni indicate nell'autorizzazione, e dopo un unico sollecito a provvedere, il Settore 8 Lavori Pubblici e Patrimonio Manutenzione e Sicurezza provvederà direttamente al ripristino, adottando la contabilizzazione prevalentemente in economia e sulla base dei costi unitari riferiti al bollettino dei "Prezzi informativi delle OPERE EDILI in Milano edito dalla Camera di Commercio di Milano, ovvero del Prezzario Regionale delle Opere Pubbliche della Regione Lombardia vigenti in quel momento, maggiorati del 10% per spese tecniche e di coordinamento, oltre che dei diritti fissi di uscita per pronto intervento e dell'IVA nella misura vigente di Legge. I costi anzidetti verranno addebitati al titolare dell'autorizzazione per la somma eccedente il valore del deposito cauzionale che verrà contestualmente introitato dal Comune.
4. Il Settore 8 Lavori Pubblici e Patrimonio Manutenzione e Sicurezza procederà inoltre ad escutere il deposito cauzionale nei seguenti casi:
  - a) nel caso in cui dall'azione od omissione del soggetto autorizzato derivi grave pericolo per l'incolumità pubblica, il Comune procederà senza alcun preavviso all'eliminazione dello stato di pericolo, con successivo recupero in danno delle spese sostenute;
  - b) in caso di minore pericolo, previo invio di specifica nota al soggetto autorizzato, che entro 5 giorni dovrà obbligatoriamente eliminare il pericolo riscontrato. Trascorso tale periodo il Comune sarà autorizzato ad intervenire d'ufficio per l'eliminazione del pericolo, con il recupero in danno delle spese sostenute;
  - c) nelle ipotesi di ripristini non conformi al DISCIPLINARE TECNICO del presente Regolamento, previo invio, anche solo a mezzo posta elettronica certificata, di specifica nota al soggetto autorizzato, che dovrà provvedere al corretto ripristino nel termine di 20 giorni dalla comunicazione suddetta. Se il soggetto autorizzato non provvederà nel termine indicato il Comune è autorizzato ad intervenire d'ufficio con il recupero in danno delle spese sostenute.
5. Nei casi sopra elencati, il Comune procederà all'incameramento del deposito cauzionale al fine di provvedere agli interventi sostitutivi.
6. Il recupero in danno della spesa sostenuta avverrà adottando la contabilizzazione prevalentemente in economia e sulla base dei costi unitari riferiti al bollettino dei "Prezzi informativi delle OPERE EDILI in Milano edito dalla Camera di Commercio di Milano, ovvero del Prezzario Regionale delle Opere Pubbliche della Regione Lombardia vigenti in quel momento, maggiorati del 10% per spese tecniche e di coordinamento, oltre che dei diritti fissi di uscita per pronto intervento e dell'IVA nella misura vigente di Legge.

### **Capo IV - CONVENZIONI, DELEGHE ED ACCORDI**

#### **Art. 14 - Convenzioni ed accordi**

1. Qualora la frequenza e l'entità degli interventi lo rendano opportuno è ammessa la stipula di

convenzioni ed accordi tra aziende private e/o concessionari ed il Comune interessato.

#### **Art. 15 - Deroghe alle prescrizioni tecniche**

1. Per sopraggiunte esigenze tecniche connaturate alla tipologia dei lavori, delle manomissioni, dello stato e delle caratteristiche dei manufatti stradali, sarà possibile derogare alle prescrizioni del DISCIPLINARE TECNICO del presente Regolamento per i ripristini provvisori e definitivi, solo a seguito di specifica autorizzazione e disposizione da parte del Settore 8 Lavori Pubblici e Patrimonio Manutenzione e Sicurezza del Settore Tecnico, ovvero al rispetto delle seguenti condizioni:
  - a) invarianza delle superfici del ripristino rispetto alla tipologia standard prevista dal Regolamento;
  - b) divieto di impiego del calcestruzzo cementizio per i ripristini provvisori e definitivi delle pavimentazioni stradali bitumate.

#### **Capo V - DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 16 - Vigilanza, verifica finale/collaudò e responsabilità**

1. Il Settore 8 Lavori Pubblici, Patrimonio, Manutenzione e Sicurezza e la Polizia Locale eserciteranno, ognuno per le proprie competenze, la vigilanza sull'esecuzione delle manomissioni autorizzate e sui successivi ripristini, affinché siano rispettate le modalità operative e le prescrizioni contenute nel DISCIPLINARE TECNICO del presente Regolamento, i tempi stabiliti dall'autorizzazione, ed ogni altra disposizione prevista dal Nuovo Codice della Strada, approvato con D.lgs. 285 del 30/04/1992 e al relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del nuovo Codice della Strada D.P.R. n. 495 del 16/12/1992, alle norme sulla sicurezza dei cantieri di cui al D.lgs. 81/2008 ed alle norme per il segnalamento dei cantieri temporanei stradali di cui al D.M. 10/02/2002 e tutte le loro successive modifiche ed integrazioni.
2. Il soggetto titolare dell'autorizzazione o, in alternativa, il referente unico di cantiere, ovvero il professionista o tecnico abilitato designato dal richiedente in qualità di direttore dei lavori, provvede a comunicare a mezzo posta elettronica certificata o per iscritto mediante comunicazione al protocollo del comune interessato l'ultimazione dei lavori.
3. Fino all'avvenuta verifica finale e/o di collaudo, in capo al Settore 8 Lavori Pubblici e Patrimonio Manutenzione e Sicurezza, il titolare dell'autorizzazione è obbligato ad intervenire presso il luogo oggetto dell'intervento ogni qualvolta vengano meno le condizioni di sicurezza o si manifesti il deterioramento del ripristino.
4. Fino all'avvenuta verifica finale e/o di collaudo, in capo al Settore 8 Lavori Pubblici e Patrimonio Manutenzione e Sicurezza, il titolare dell'autorizzazione è direttamente responsabile dei danni cagionati a terzi per mancato controllo o ritardati interventi di ripristino degli ammaloramenti delle manomissioni autorizzate.
5. Alla conclusione dei lavori, quando ne ricorra il caso, dovrà essere presentata al Settore competente documentazione "as-built" delle opere realizzate, al fine dell'aggiornamento della mappatura dei sottoservizi presenti nel territorio comunale, come stabilito dal "Regolamento Regionale 15/02/2010 - n. 6 Criteri guida per la redazione dei piani urbani generali dei servizi nel sottosuolo (PUGSS) e criteri per la mappatura e la georeferenziazione delle infrastrutture (ai sensi della L.R. 12/12/2003 n. 26 art. 37 comma 1 lett. a) e d), art. 38 e art. 55 comma 18)" – Art. 9 commi 2 e 3.
6. I soggetti gestori delle infrastrutture e delle reti di servizi pubblici sono tenuti all'aggiornamento dei dati e delle informazioni, anche a seguito di interventi di manutenzione o sostituzione di impianti, con cadenza almeno annuale, mediate invio al settore competente delle planimetrie aggiornate.

#### **Art. 17 - Sanzioni**

1. Per le violazioni alle norme del presente Regolamento, non diversamente sanzionabili da altre

norme, si applicano i principi e le procedure sanzionatorie di cui alla Legge n. 689/1981, all'art. 7-bis del D.lgs. n. 267/2000 e art. 27 commi 10, 11, 12 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.lgs. 285 del 30/04/1992 e successive modifiche ed integrazioni.

#### **Art. 18 - Oneri a carico del richiedente**

1. A seguito del rilascio della manomissione stradale, per i lavori che necessitano di interruzione o limitazione del traffico, restringimento delle carreggiate o altri casi che comportino aggravio alla normale circolazione stradale, il richiedente dovrà ottenere le relative autorizzazioni dal Settore Polizia Locale che provvederà alla predisposizione delle relative ordinanze.
2. Per i lavori che interessano beni soggetti a vincolo storico, artistico, paesaggistico, il richiedente dovrà inoltre ottenere le relative autorizzazioni da parte degli Enti preposti territorialmente competenti.
3. Sono a carico del richiedente imposte, tasse e canoni che Leggi e Regolamenti vigenti stabiliscono in relazione al complesso delle attività esercitate in conseguenza dell'autorizzazione, unitamente agli accertamenti da effettuarsi presso i soggetti gestori delle reti di pubblico servizio per individuare la precisa ubicazione delle stesse.

#### **Art. 19 - Penali per il ritardo**

1. Nel caso in cui l'autorizzazione alla manomissione stradale risulti scaduta e i lavori non sono terminati, trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada;

#### **Art. 20 - Obblighi di manutenzione successiva all'ultimazione dei lavori**

1. Gli interventi di ripristino dovranno essere mantenuti a cure e spese del titolare dell'autorizzazione fino all'avvenuta verifica finale in capo al Settore 8 Lavori Pubblici e Patrimonio Manutenzione e Sicurezza fermo restando la garanzia di cui all'art. 1669 prevista dal Codice Civile.

#### **Art. 21 - Norme finali**

1. Tutte le somme introitate per le finalità del presente Regolamento saranno versate su un apposito capitolo di Bilancio finalizzato alla copertura delle spese che derivano al Comune dalla manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e per la ricostituzione della continuità della pavimentazione stradale.
2. Sono abrogate tutte le altre pattuizioni e disposizioni contrarie o incompatibili con le norme del presente Regolamento.

#### **Art. 22 - Trattamento dati**

1. Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 e successive modifiche ed integrazioni, i dati forniti saranno oggetto di trattamento su mezzo informatico e cartaceo ai soli fini del procedimento.

#### **Art. 23 - Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra immediatamente in vigore a seguito della deliberazione di approvazione del Consiglio dell'Unione di Comuni Lombarda "ADDA MARTESANA" e viene applicato per le pratiche in essere che non abbiano ancora ottenuto la relativa autorizzazione.

#### **Art. 24 - Allegati**

- ALLEGATO A - DISCIPLINARE TECNICO PER LA REGOLAMENTAZIONE DEGLI SCAVI

E DELLE MODALITÀ TECNICO-OPERATIVE PER IL RISPRISTINO DEI  
MANUFATTI STRADALI, DEI MARCIAPIEDI E DELLE AREE A VERDE

- ALLEGATO B - FAX SIMILE MODULO PER RICHIESTA MANOMISSIONE DI SUOLO  
PUBBLICO